II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO

ADOZIONE DEFINITIVA del bilancio rettificativo e suppletivo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 1999

(2000/260/CE, CECA, Euratom)

LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 5, penultimo comma, e paragrafo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 234, paragrafo 7,

visto il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 [2], in particolare l'articolo 15,

visto l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio [3],

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 [4],

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 1999, presentato dalla Commissione,

visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 1999, stabilito dal Consiglio il 15 novembre 1999,

---

[1] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.
[2] GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1.
[3] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
[4] GU L 39 del 12.2.1999, pag. 1.

viste le discussioni e deliberazioni del Parlamento europeo del 18 novembre 1999,

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 18 novembre 1999,

viste le deliberazioni del 25 e 26 novembre 1999 del Consiglio, che non ha modificato l'emendamento del Parlamento,

essendo in tal modo espletata la procedura prevista agli articoli 272 del trattato che istituisce la Comunità europea e 234 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSTATA:

Articolo unico

Il bilancio rettificativo e suppletivo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 1999, che figura in allegato, è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 18 novembre 1999.

La Presidente

Nicole FONTAINE

BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO N. 5 DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 1999

SOMMARIO

Pagina

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

C. Organico

— Sezione III: Commissione 5

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione III: Commissione 7

— Parte B: Stanziamenti operativi. 11

ORGANICO

Sezione III — Commissione

Categorie e gradi	1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5		Totale	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
A 1	29	—	—	—	29	—
A 2	194	22	1	—	195	22
A 3	555	32	—	—	555	32
A 4	1 323	154	—	—	1 323	154
A 5	1 242	133	3	—	1 245	133
A 6	899	41	—	—	899	41
A 7	1 000	—	2	—	1 002	—
A 8	100	—	—	—	100	—
Totale	5 342	382	6	—	5 348	382
LA 3	54	—	—	—	54	—
LA 4	527	1	—	—	527	1
LA 5	486	2	—	—	486	2
LA 6	352	2	—	—	352	2
LA 7	448	8	—	—	448	8
LA 8	36	—	—	—	36	—
Totale	1 903	13	—	—	1 903	13
B 1	786	46	—	—	786	46
B 2	668	52	—	—	668	52
B 3	855	85	1	—	856	58
B 4	528	31	4	—	532	31
B 5	467	—	—	—	467	—
Totale	3 304	187	5	—	3 309	187
C 1	1 351	24	—	—	1 351	24
C 2	1 274	42	—	—	1 274	42
C 3	1 363	20	3	—	1 366	20
C 4	710	9	—	—	710	9
C 5	516	13	1	—	517	13
Totale	5 214	108	4	—	5 218	108
D 1	463	—	—	—	463	—
D 2	230	—	—	—	230	—
D 3	70	—	—	—	70	—
D 4	—	—	—	—	—	—
Totale	763	—	—	—	763	—
Totale generale	**16 526**	**690**	**15**	**—**	**16 541**	**690**

SEZIONE III

COMMISSIONE

COMMISSIONE

Riepilogo generale

Titolo	Denominazione	SI SP	Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5	Nuovo importo
B1-1 2 3 2	Altre spese di ammasso pubblico	SI	– 7 000 000	– 30 000 000	– 37 000 000
		SP	– 7 000 000	– 30 000 000	– 37 000 000
B1-1 5 0 1	Compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro e spese di acquisto	SI	178 000 000	– 30 000 000	148 000 000
		SP	178 000 000	– 30 000 000	148 000 000
B1-2 1 1 3	Altre spese di ammasso pubblico	SI	– 95 000 000	– 42 000 000	– 137 000 000
		SP	– 95 000 000	– 42 000 000	– 137 000 000
B7-5 0 0	Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale	SI	1 188 500 000	—	1 188 500 000
		SP	718 990 000	147 000 000	865 990 000
	Iscritti nella riserva	SI	*54 690 000*	—	*54 690 000*
		SP	*5 900 000*	—	*5 900 000*
B7-5 3 2	Assistenza macroeconomica a favore dei paesi dei Balcani occidentali	SI	p.m.	15 000 000	15 000 000
		SP	p.m.	15 000 000	15 000 000
	Iscritti nella riserva	SI	*15 000 000*	*– 15 000 000*	—
		SP	—	—	—
B7-5 4 1	Azioni di ricostruzione delle Repubbliche dell'ex Iugoslavia	SI	170 000 000	—	170 000 000
		SP	100 000 000	40 000 000	140 000 000
	Iscritti nella riserva	SI	*30 000 000*	—	*30 000 000*
		SP	*30 000 000*	—	*30 000 000*
B0-4 0	Stanziamenti accantonati	SI	392 610 000	– 100 000 000 [1]	292 610 000
		SP	241 670 000	– 100 000 000	141 670 000
	Totale	**SI**	**1 827 110 000**	**202 000 000**	**1 625 110 000**
		SP	**1 136 660 000**	**—**	**136 660 000**

([1]) L'importo si suddivide come segue:

B1-2 0 0 2	Restituzioni per i formaggi	– 40 000 000
B1-3 0 0	Restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche	– 18 000 000
B1-3 0 1 0	Cereali e riso (prodotti fuori allegato I)	– 16 000 000
B1-3 0 1 2	Latte scremato e altri prodotti lattiero-caseari	– 5 000 000
B1-3 0 1 4	Uova	– 1 000 000
B1-3 1 2	Latte alle scuole	– 10 000 000
B1-3 6 0 1	Azioni di controllo e prevenzione – Pagamenti diretti da parte della Comunità europea	– 10 000 000

PARTE B

STANZIAMENTI OPERATIVI

SOTTOSEZIONE B1

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

TITOLO B1-1

PRODOTTI VEGETALI

Commento

Le spese della politica agricola comune a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono costituite da restituzioni finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1), e da spese d'intervento finanziate conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dello stesso regolamento; le condizioni di finanziamento sono definite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).

Gli stanziamenti iscritti in conto al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, sono determinati di norma:

— in funzione della regolamentazione vigente per i mercati agricoli;

— sulla base di ipotesi di evoluzione di questi mercati.

CAPITOLO B1-1 2 — OLIO D'OLIVA

B1-1 2 3 Interventi sotto forma di ammasso di olio d'oliva

Commento

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32).

B1-1 2 3 2 Altre spese di ammasso pubblico

Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5	Nuovo importo
– 7 000 000	– 30 000 000	– 37 000 000

Commento

Voce destinata a coprire le altre spese per l'ammasso pubblico effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

CAPITOLO B1-1 5 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

B1-1 5 0 Ortofrutticoli freschi

Commento

Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 843/98 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 10).

B1-1 5 0 1 Compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro e spese di acquisto

Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5	Nuovo importo
178 000 000	– 30 000 000	148 000 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese:

— per compensazioni finanziarie assegnate alle organizzazioni di produttori, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96;

— per le operazioni di trasformazione e di distribuzione di prodotti che sono stati ritirati o acquistati conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 di detto regolamento.

Esso è destinato inoltre a coprire le spese di trasporto, cernita e confezionamento per operazioni di distribuzione gratuita di ortofrutticoli, conformemente alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1).

COMMISSIONE

Sottosezione B1
(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia)

TITOLO B1-2

PRODOTTI ANIMALI

CAPITOLO B1-2 1 — CARNI BOVINE

B1-2 1 1 ***Interventi sotto forma di ammasso di carni bovine***

Commento

Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17).

B1-2 1 1 3 Altre spese di ammasso pubblico

Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5	Nuovo importo
– 95 000 000	– 42 000 000	– 137 000 000

Commento

Voce destinata a coprire le altre spese d'ammasso pubblico, in particolare il divario tra il valore contabile e quello di vendita conformemente alle disposizioni degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.

SOTTOSEZIONE B7

AZIONI ESTERNE

Tutti i contratti per il personale esterno imputati sugli stanziamenti operativi devono essere centralizzati e armonizzati da un'unità per la gestione e il controllo dei contratti esterni sotto la responsabilità del commissario competente per il bilancio.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-5

COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, I NUOVI STATI INDIPENDENTI E LA MONGOLIA

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

Commento

Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 26 e 27 giugno 1992.

Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, del 21 e 22 giugno 1993.

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen, del 9 e 10 dicembre 1994.

Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, del 26 e 27 giugno 1995.

Conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, del 15 e 16 dicembre 1995.

L'Unione europea persegue una politica di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale conformemente alle disposizioni degli atti succitati, cooperazione che si iscrive nel quadro della strategia di preadesione dell'Unione europea nei confronti di questi paesi. Inoltre, gli stanziamenti del presente capitolo sono destinati a coprire il finanziamento delle misure di accompagnamento del patto di stabilità in Europa.

B7-5 0 0 Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale

Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 188 500 000 (1)	718 990 000 (2)	—	147 000 000	1 188 500 000 (3)	865 990 000 (4)

(1) Uno stanziamento di 54 690 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 5 900 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 54 690 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(4) Uno stanziamento di 5 900 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.

Commento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 B.

Trattato di Amsterdam.

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 257 del 21.9.1990, pag. 1) (Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Repubblica democratica tedesca).

Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 357 del 28.12.1991, pag. 10) (Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, esclusa la Repubblica democratica tedesca).

Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 1).

Decisione 93/246/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1993, che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (Tempus II) (1994-1998) (GU L 112 del 6.5.1993, pag. 34), prorogata per il periodo 1998-2000 con decisione 96/663/CE (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 1764/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 162 del 3.7.1993, pag. 1) (Repubblica ceca e Slovacchia).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

B7-5 0 0 *(seguito)*

Decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio, del 12 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia (GU L 133 del 17.6.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 463/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 allo scopo di estendere l'aiuto economico all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 753/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Bosnia-Erzegovina (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1).

Decisioni da 98/259/CE a 98/268/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, relative ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione rispettivamente della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca e della Repubblica di Slovenia (GU L 121 del 23.4.1998, pag. 1).

Nel periodo 1990-1994, questo stanziamento doveva agevolare la transizione dei paesi dell'Europa centrale e orientale verso l'economia di mercato e la democrazia.

Dopo il Consiglio di Essen, il programma Phare si è trasformato progressivamente in uno strumento di sostegno all'adesione dei paesi candidati. Pertanto, in sede di attuazione del programma Phare, la Commissione deve accertarsi che i beneficiari dei fondi si allineino alla politica sociale europea e rispettino i diritti sociali fondamentali sanciti dalla Carta sociale sulla base dell'«acquis» comunitario.

Ai fini di un rafforzamento globale della strategia di preadesione, gli interventi del Phare si concentreranno, conformemente agli orientamenti dell'Agenda 2000, su due priorità principali:

— il potenziamento istituzionale, affinché i paesi dispongano effettivamente delle capacità necessarie per applicare l'«acquis» comunitario, segnatamente mediante:
  — il ravvicinamento delle legislazioni,
  — la promozione delle organizzazioni dei consumatori,
  — le riforme strutturali e le politiche regionali,
  — la promozione della democrazia e della società civile, nonché un'attiva cooperazione in materia di giustizia e affari interni,
  — l'apertura dei programmi comunitari (cfr. articolo B7-5 0 3);
— il finanziamento degli investimenti, segnatamente per aiutare gli Stati candidati a rispettare le norme della legislazione comunitaria.

Lo stanziamento garantirà inoltre il finanziamento di una valutazione sistematica dell'impatto, sotto il profilo delle questioni di genere, delle operazioni condotte a titolo di tale articolo, che ha quale obiettivo lo sviluppo istituzionale e il sostegno agli investimenti.

Si prevedono tre forme di investimenti:

— contributi a un fondo nazionale di promozione degli investimenti connessi all'«acquis» comunitario;
— cofinanziamento di progetti connessi alle grandi infrastrutture, in particolare con la BEI, la BERS e la Banca mondiale e nel quadro delle reti transeuropee, ristrutturazione e modernizzazione dei settori dell'industria, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'ambiente, progetti di cooperazione interregionale;
— uno strumento orizzontale per le piccole e medie imprese.

In quest'ottica, il 30 % circa della dotazione Phare verrà destinato alla prima priorità (potenziamento istituzionale) e il 70 % circa al finanziamento delle infrastrutture. Si tratta di percentuali indicative, che potranno essere modulate in funzione della situazione specifica di ogni Stato beneficiario, in particolare delle sue esigenze e della sua capacità di assorbimento.

La Commissione comunicherà quattro volte all'anno la ripartizione per paese e per settore degli impegni e dei pagamenti effettuati.

Nel settore dei trasporti, sono comprese le azioni finanziate fino al 1996 dall'articolo B7-8 4 0.

Le azioni relative alla sicurezza nucleare copriranno in particolare il finanziamento dell'assistenza tecnica e giuridica necessaria per valutare gli aspetti relativi alla sicurezza e gli aspetti ambientali, economici e finanziari dei progetti oggetto di una domanda di finanziamento mediante un prestito Euratom nonché la conclusione e l'esecuzione di questi contratti di prestito. La Commissione fornirà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sui costi di questa assistenza tecnica e giuridica.

A norma dell'articolo unico della decisione 94/179/Euratom, le eventuali entrate provenienti da ogni impresa beneficiaria di un prestito concesso nel quadro di detta decisione, iscritte alla voce 6 1 9 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire il finanziamento di uno o più progetti pilota di prevenzione e controllo veterinario nei paesi confinanti con l'Unione europea.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

B7-5 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento, fino a un importo di 3 milioni di euro, mira inoltre a promuovere e sostenere lo sviluppo di moderne ed autonome relazioni industriali e del dialogo sociale nei paesi candidati, nel quadro del processo di sviluppo istituzionale che precede l'adesione all'Unione europea.

Lo stanziamento finanzierà in particolare, nel quadro della riforma di Phare (maggiore decentramento) e con un approccio a tempo determinato, misure di formazione e informazione per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali nei paesi interessati e promuoverà il dialogo e gli scambi con le parti sociali europee.

Un importo massimo di 10 200 000 euro potrà finanziare spese giustificate per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui sono parte integrante.

Sono parimenti imputate a questo articolo le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo del programma o progetto. La durata dell'assistenza tecnica e amministrativa non può superare la durata del programma o del progetto.

Per questo tipo di spese è autorizzato un importo massimo di 53 820 000 euro.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare	2 587 215 439	789 600 000	684 890 000	550 000 000	540 000 000	22 725 439
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998	929 385 000	40 000 000	140 000 000	200 000 000	200 000 000	349 385 000
Stanziamenti 1999	1 243 190 000 (1)		47 200 000	150 000 000	200 000 000	845 990 000
Totale	4 759 790 439	829 600 000	872 090 000 (2)	900 000 000	940 000 000	1 218 100 439

(1) Di cui 54 690 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(2) Di cui 5 900 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI

B7-5 3 2 ***Assistenza macroeconomica a favore dei paesi dei Balcani occidentali***

Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m. (1)	p.m.	p.m.	15 000 000	p.m. (2)	15 000 000

(1) Uno stanziamento di 15 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 15 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI *(seguito)*

B7-5 3 2 *(seguito)*

Commento

Ex voce B7-5 3 2 0

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. COM(1999)404 def.

Quest'assistenza eccezionale intende ovviare, in parte, ai condizionamenti finanziari esterni di determinati paesi terzi in caso di difficoltà macroeconomiche caratterizzate da forti squilibri a livello del bilancio e/o della bilancia dei pagamenti.

Essa è direttamente collegata all'attuazione, da parte dei paesi beneficiari, di misure di stabilizzazione macroeconomica e di adeguamento strutturale. Di norma, l'intervento comunitario è complementare a quello del Fondo monetario internazionale, coordinato con altri donatori bilaterali.

Gli importi iscritti al presente articolo corrispondono alle azioni già decise, mentre gli importi iscritti come riserva corrispondono ad altre azioni proposte o in preparazione.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1999	15 000 000		15 000 000			
Totale	15 000 000	p.m.	15 000 000			

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA

B7-5 4 1 Azioni di ricostruzione delle Repubbliche dell'ex Iugoslavia

Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
170 000 000 (1)	100 000 000 (2)	—	40 000 000	170 000 000 (3)	140 000 000 (4)

(1) Uno stanziamento di 30 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 30 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 30 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(4) Uno stanziamento di 30 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0-4 0.

Commento

Regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24.4.1998, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei progetti di ricostruzione nelle Repubbliche dell'ex Iugoslavia.

Esso copre inoltre le spese legate al ritorno e al reinsediamento dei profughi e degli sfollati in Croazia, in Bosnia-Erzegovina e nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), senza alcuna discriminazione in base alla regione di provenienza o alla nazionalità dei profughi stessi o degli sfollati in seguito al conflitto nel territorio dell'ex Iugoslavia.

Esso è accessibile solo agli Stati e alle entità statali che soddisfano gli obblighi derivanti dagli accordi di Dayton, segnatamente in materia di tutela dei diritti umani, nonché dalle decisioni del tribunale internazionale ad hoc sull'ex Iugoslavia.

Lo stanziamento potrà anche essere utilizzato per contribuire ad azioni congiunte di polizia volte a mantenere la pace e la stabilità in Bosnia e garantire la protezione e la sicurezza dei civili.

Esso copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui costituiscono parte integrante.

Il delegato della Commissione in Bosnia, cui sono stati attribuiti poteri speciali, si avvarrà di un forte gruppo di gestione e sarà coadiuvato da gruppi di assistenza tecnica e di controllo. Alla luce dell'inusuale situazione per quanto riguarda la ricostruzione in Bosnia-Erzegovina e al fine di garantire la presenza di personale adeguato che possa fornire alla Commissione tale supporto tecnico in loco, parte degli stanziamenti autorizzati per le misure di ricostruzione possono essere destinati all'assunzione di personale a titolo delle disposizioni che regolano l'assistenza tecnica e amministrativa.

Sono parimenti imputate a questo articolo le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo del programma o progetto. La durata dell'assistenza tecnica e amministrativa non può superare la durata del programma o del progetto.

Per questo tipo di spese è autorizzato un importo massimo di 18 400 000 euro.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

B7-5 4 1 *(seguito)*

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare	206 823 857	70 000 000	70 000 000	66 823 857		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998	100 000 000 (1)	10 000 000	50 000 000	35 000 000	5 000 000	
Stanziamenti 1999	200 000 000 (2)		50 000 000	40 000 000	80 000 000	30 000 000
Totale	506 823 857	80 000 000 (3)	170 000 000 (4)	141 823 857	85 000 000	30 000 000

(1) Di cui 30 000 000 di euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(2) Di cui 30 000 000 di euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(3) Di cui 24 000 000 di euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(4) Di cui 30 000 000 di euro iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Parte B

SOTTOSEZIONE B0

GARANZIE, RISERVE

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-4

RISERVE E ACCANTONAMENTI

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

B0-4 0 0 **Stanziamenti non dissociati**

Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5	Nuovo importo
100 000 000	– 100 000 000	—

B0-4 0 1 **Stanziamenti dissociati**

Bilancio 1999 (compreso BRS 4/99)		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 5		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
292 610 000	141 670 000	—	—	292 610 000	141 670 000

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1).

Gli stanziamenti di questo capitolo sono semplicemente accantonati e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli del bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario (fra parentesi figurano gli stanziamenti d'impegno).

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue:

Sopprimere			
Voce	B1-2 0 0 2	Restituzioni per i formaggi	40 000 000
			(40 000 000)
Articolo	B1-3 0 0	Restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche	18 000 000
			(18 000 000)
Voce	B1-3 0 1 0	Cereali e riso	16 000 000
			(16 000 000)
Voce	B1-3 0 1 2	Latte scremato e altri prodotti lattiero-caseari	5 000 000
			(5 000 000)
Voce	B1-3 0 1 4	Uova	1 000 000
			(1 000 000)
Articolo	B1-3 1 2	Latte alle scuole	10 000 000
			(10 000 000)
Voce	B1-3 6 0 1	Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte della Comunità europea	10 000 000
			(10 000 000)